

Contratto n. del

Spett.le

Via

C.F./P.I.

[PEC.....](#)

CONTRATTO DI APPALTO DI SERVIZI – Incarico di coordinatore della sicurezza in fase esecutiva e direzione lavori per la “Fornitura e posa in opera chiavi in mano di un sistema di compressione dell’aria comburente” presso Sesta Lab - CIG: 7354769361.

Con riferimento alla ns. gara n. ed alla Vs. offerta economica n. ... del, ed in applicazione della Determina Dirigenziale N. del, Vi conferiamo, in nome e per conto di Co.Svi.G. - Consorzio per lo Sviluppo delle Aree Geotermiche S.c.r.l. (in seguito denominato “Co.Svi.G.”), il Contratto in oggetto alle condizioni contrattuali di seguito precisate.

1. OGGETTO DEL CONTRATTO

Il presente Contratto ha per oggetto l’incarico di **coordinatore della sicurezza in fase esecutiva e direzione lavori per la “Fornitura e posa in opera chiavi in mano di un sistema di compressione dell’aria comburente” presso Sesta Lab.**

La tipologia del servizio da fornire e le modalità di esecuzione dello stesso sono descritte nella presente lettera e nei documenti citati al successivo paragrafo e sono dunque a Voi noti.

Il contenuto di tali documenti, che l’Appaltatore riconosce sufficiente a determinare l’oggetto del Contratto di servizio, ha valore esplicativo e non

limitativo. Pertanto deve intendersi compreso, anche se non espressamente indicato, tutto quanto è necessario per eseguire compiutamente ed a perfetta regola d'arte quanto oggetto di esso, completo, finito in ogni sua parte ed idoneo allo scopo cui è destinato, del quale scopo l'Appaltatore dichiara di essere a perfetta conoscenza.

1.1. DOCUMENTI COSTITUENTI IL CONTRATTO

Il Contratto di servizi è costituito, in modo unitario e inscindibile, dai documenti di seguito elencati:

- A. Presente lettera d'ordine;
- B. Lettera di accettazione;
- C. Specifica Tecnica;
- D. Offerta Tecnica;
- E. Offerta economica.

In caso di non conformità, o divergenza tra i succitati documenti contrattuali, il contenuto di ciascuno di essi ha valore prevalente su quelli successivi, secondo l'ordine nel quale i documenti stessi sono sopra elencati.

Le eventuali deroghe contenute in un documento rispetto ad un altro che lo precede nell'elenco di cui sopra hanno valore solo se enunciate espressamente con preciso riferimento alla norma derogata.

Ove, nei documenti sopra elencati, vi sia scritto "dalla firma del Contratto" oppure "dalla data dell'ordine" si intenda "dalla data di accettazione del Contratto".

1.2. DATI AMMINISTRATIVI E FISCALI DELL'APPALTATORE

I dati relativi all'Appaltatore sono i seguenti:

- Ragione sociale:
- Sede legale:

- Partita I.V.A.:
- Codice Fiscale:
- Tel:; Fax:, E-mail:, PEC:
.....

2. SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

Le modalità di esecuzione del servizio sono dettagliate nella Specifica Tecnica.

2.1. SUBAPPALTO

Vista la natura delle prestazioni per il presente appalto non è ammesso il subappalto.

2.2. D.P.C.M. 11 MAGGIO 1991 N. 187

Ai sensi dell'art. 2 del D.P.C.M. 187/91, è fatto obbligo all'Appaltatore, qualora si tratti di società assoggettata al decreto in questione, di comunicare a Co.Svi.G. se, nel corso di esecuzione del Contratto, siano intervenute variazioni nella composizione societaria di entità superiore al 2%.

La comunicazione dovrà essere fornita, ove anche non fossero intervenute variazioni, almeno con cadenza annua.

2.3. CERTIFICAZIONE ANTIMAFIA

Il presente Contratto deve essere eseguito nel rispetto di tutti gli obblighi previsti dalle leggi in materia di prevenzione della delinquenza di tipo mafioso.

Ogni qualvolta intervengano variazioni nell'assetto societario, l'Affidatario dovrà consegnare, a Co.Svi.G., la certificazione attestante l'insussistenza delle cause di divieto, di decadenza e di sospensione ai sensi della vigente normativa antimafia.

Qualora, anche a seguito di verifiche effettuate d'ufficio da Co.Svi.G. presso gli Enti competenti, emergano in merito all'Affidatario elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa, Co.Svi.G. procederà alla risoluzione ai sensi e per gli effetti

dell'articolo 1456 del Codice Civile senza che l'Affidatario possa richiedere alcun risarcimento dei danni nei confronti di Co.Svi.G.

3. DOCUMENTO UNICO DI REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA (DURC)

Tutti i pagamenti sono vincolati alla regolarità del DURC; ove risulti irregolare anche uno solo dei DURC, Co.Svi.G. si riserva di sospendere, in tutto o in parte, il pagamento degli importi relativi agli stati di avanzamento contabili successivi (oltre che attivare le procedure di segnalazione agli enti interessati), fino a quando non sia stata sanata l'inadempienza, senza che l'Affidatario possa pretendere da Co.Svi.G. indennizzi o risarcimento di danni, né la maturazione di interessi o altro.

Si applica quanto disposto dall'art. 30 del D.Lgs. 50/2016 come previsto dall'art. 8.1 del presente Contratto.

Non rientrano nel novero dei destinatari dell'obbligo del DURC i lavoratori autonomi e le società senza dipendenti.

4. RAPPRESENTANZA

La rappresentanza di Co.Svi.G., che assume il ruolo di Direttore di Esecuzione del Contratto (DEC), è costituita nella persona di:

- Alice Durazzi, a.durazzi@sestalab.com, 0577 1698552.

Al DEC è quindi assegnato il compito, in ausilio al RUP, di:

- a) verificare la Conformità e Regolare Esecuzione di ogni prestazione richiesta;
- b) effettuare le verifiche in contraddittorio precedenti la fatturazione ed emettere il relativo Certificato di Pagamento;
- c) tenere la contabilità totale della spesa sul Contratto;
- d) controllare la perfetta osservanza da parte dell'Appaltatore di tutte le disposizioni contenute nel Contratto.

Si richiamano, comunque, le ulteriori facoltà e gli ulteriori obblighi previsti dalla legge.

Per quanto riguarda le questioni amministrative e relative ai pagamenti il referente è Paola Boddi (p.boddi@cosvig.it).

Prima dell'inizio delle attività oggetto del presente Contratto, l'Appaltatore dovrà comunicare ai su indicati rappresentanti di Co.Svi.G. il nominativo del proprio Rappresentante e del suo sostituto, il quale, durante le assenze del primo, sia autorizzato a farne le veci.

Il Rappresentante dell'Appaltatore ed il suo sostituto sono responsabili della conduzione tecnica ed amministrativa delle prestazioni oggetto del presente Contratto e devono essere in possesso delle apposite deleghe ed avere adeguata competenza tecnica e piena conoscenza di tutte le clausole del presente Contratto.

Qualora l'Appaltatore durante l'esecuzione del Contratto cambi la propria rappresentanza, dovrà comunicare per iscritto all'unità che gestisce il Contratto il nuovo nominativo.

5. DURATA DEL CONTRATTO

Il piano di sicurezza e di coordinamento e il fascicolo contenente le informazioni utili ai fini della prevenzione e della protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori dovrà essere consegnato entro **30 giorni**, naturali e consecutivi, dalla validazione del progetto tecnico esecutivo presentato dal fornitore del nuovo compressore. Le restanti attività dovranno essere espletate nei **558 giorni**, naturali e consecutivi, previsti per la consegna definitiva dell'opera.

6. IMPORTO DEL CONTRATTO

L'importo del Contratto ammonta a complessivi € (Euro

.....), oltre IVA e casse previdenziali.

Le prestazioni in oggetto saranno compensate in base al prezzo offerto in fase di gara (offerta economica), che deve intendersi fisso ed invariabile.

L'Appaltatore è in ogni caso tenuto ad eseguire quanto richiesto da Co.Svi.G., alle stesse condizioni contrattuali, fino a quando l'importo finale non superi del 20% (tolleranza) il suddetto importo.

Nel corso di esecuzione del Contratto nessuna pretesa potrà essere avanzata dall'Aggiudicatario in merito alle quantità delle prestazioni richieste da Co.Svi.G.

6.1. PREZZO CONTRATTUALE

L'importo di cui all'allegato "Offerta Economica", comprende e compensa ogni e qualsiasi onere derivante dall'operare in conformità ai disposti del presente Contratto, delle leggi vigenti e delle norme di sicurezza.

Il corrispettivo del presente appalto è da assoggettare all'Imposta sul Valore Aggiunto.

L'Appaltatore dichiara di aver giudicato l'importo a base di gara remunerativo e tale da aver consentito l'offerta presentata e determinata a propria completa soddisfazione, sulla base di calcoli di sua convenienza.

Il contratto è stipulato interamente "a corpo" ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del Codice dei contratti e dell'articolo 43, comma 6, del D.P.R. n. 207 del 2010, per cui l'importo contrattuale resta fisso e invariabile, senza che possa essere invocata da alcuna delle parti contraenti alcuna successiva verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità e alla qualità di dette prestazioni.

6.2. VALUTAZIONE ECONOMICA DELLE VARIANTI

L'Appaltatore è tenuto ad eseguire eventuali varianti richieste, in necessità, da Co.Svi.G. nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 106 del D.Lgs. 50/2016 e

ss.mm.ii.

Co.Svi.G. nel corso della esecuzione delle attività, ha facoltà di chiedere varianti alle prestazioni stesse rispetto a quelle indicati nel presente Contratto.

In ogni caso, tutte le nuove prestazioni richieste ed approvate da Co.Svi.G. dovranno essere eseguite secondo i termini e le modalità indicate nel presente Contratto.

Nessuna variazione o modifica al Contratto può essere introdotta dall'esecutore, se non è preventivamente approvata da Co.Svi.G. nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dell'articolo 106 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.

Le modifiche non previamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e, ove ritenuto opportuno da Co.Svi.G., comportano la rimessa in pristino, a carico dell'esecutore, della situazione originaria preesistente, secondo le disposizioni del direttore dell'esecuzione del Contratto.

7. ACCETTAZIONE DELLE PRESTAZIONI, FATTURAZIONE E RISERVE

7.1. ACCETTAZIONE DELLE PRESTAZIONI

La fatturazione da parte dell'Appaltatore avverrà, previo benestare di Co.Svi.G., ed emissione del certificato di pagamento, a seguito di verifica di conformità del servizio (in conformità alle prescrizioni della Specifica Tecnica).

Tutti gli accertamenti contabili verranno effettuati in contraddittorio; nel caso in cui l'Appaltatore si rifiuti di presenziare alle misurazioni ed accertamenti o di sottoscrivere i documenti di verifica, Co.Svi.G. provvederà autonomamente.

Qualora, durante il controllo in contraddittorio, vengano riscontrate da parte di Co.Svi.G. vizi e/o difformità, l'Appaltatore è tenuto ad eseguire a propria cura e spese tutti i servizi e le opere necessari ad eliminare i suddetti vizi e/o difformità.

Ove la qualità delle attività prestate dall'Appaltatore risulti inferiore a quella

prescritta, in caso di accettazione delle stesse, si applicano prezzi corrispondentemente ridotti rispetto a quelli contrattuali.

7.2. FATTURAZIONE

Prima dell'emissione di ogni fattura l'Appaltatore dovrà richiedere al DEC il Certificato di Pagamento (benestare alla fatturazione da parte di Co.Svi.G.). Tale benestare verrà rilasciato previa esecuzione, da parte di Co.Svi.G., delle verifiche eventualmente previste dalla legge o dal Contratto ai fini dell'accertamento della conformità e regolare esecuzione delle prestazioni.

Le fatture emesse dovranno essere intestate a:

- Co.Svi.G. S.c.r.l., Via Tiberio Gazzei 89, 53030 Radicondoli (SI), Partita IVA: 00725800528.

Le fatture dovranno essere inviate tramite PEC all'indirizzo posta@pec.cosvig.it.

Le fatture che non dovessero pervenire per PEC non saranno prese in considerazione.

Esse dovranno riportare, oltre agli estremi del presente Contratto, i seguenti dati:

- coordinata bancaria internazionale codice IBAN del proprio conto corrente dedicato così come previsto dal successivo articolo 8.1;
- codice CIG di cui all'oggetto del presente Contratto.

Si segnala che Co.Svi.G. S.c.r.l. risulta presente negli elenchi dei soggetti tenuti all'applicazione del meccanismo della scissione dei pagamenti "Split Payment".

Detti elenchi risultano validi per l'anno 2018 e sono soggetti a Vostra verifica anche per gli anni successivi.

Non è prevista la fatturazione elettronica.

7.3. RISERVE

Tutte le riserve che l'Appaltatore intende formulare a qualsiasi titolo devono

essere tempestivamente segnalate e, in ogni caso, formulate, a pena di decadenza, con una comunicazione ufficiale, inoltrata via pec, via raccomandata a/r o a mano.

In caso di avvenuta risoluzione delle riserve, l'accettazione medesima sarà formalizzata con apposito atto.

8. PAGAMENTI E CESSIONE DEI CREDITI E DEL CONTRATTO

8.1. PAGAMENTI E TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Ricevute le fatture emesse secondo le modalità riportate nel precedente articolo 7.2., il pagamento a favore dell'Appaltatore sarà effettuato mediante bonifico bancario dedicato e intestato all'Appaltatore con valuta fissa per il beneficiario, entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento fattura fine mese, ferme restando in ogni caso le verifiche eventualmente previste dalla legge o dal presente Contratto ai fini dell'accertamento della conformità delle attività prestate alle previsioni contrattuali da eseguirsi entro il suddetto termine.

La liquidazione delle competenze dovute avverrà in n. 4 acconti al raggiungimento del 25%, 50%, 75% e 100% dell'importo lordo dei lavori affidati o da realizzare (oppure in più acconti in rapporto all'entità dei S.A.L.); su ogni acconto sarà operata una ritenuta del 10% da svincolare a collaudo effettuato dell'opera.

Ai fini del pagamento del corrispettivo Co.Svi.G. procederà ad acquisire il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.) dell'Appaltatore.

In caso di inadempienza contributiva si applica quanto disposto dall'art. 30, comma 5, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii, mentre in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale si applica il comma 6 dello stesso articolo.

In ogni caso, se il pagamento è superiore a 10.000,00 euro, esso è subordinato alla verifica che il destinatario non sia inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica cartelle esattoriali.

L'Appaltatore assume tutti gli obblighi di cui all'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e ss.mm.ii.

Pertanto, in ottemperanza al sopracitato articolo 3 della legge n. 136/2010:

a) l'Appaltatore utilizzerà il conto corrente bancario dedicato come sopra indicato;

b) tutti i movimenti finanziari relativi all'intervento a favore dell'Appaltatore devono avvenire esclusivamente mediante bonifico bancario o postale su conti correnti dedicati di cui all'articolo 3, comma 4, della medesima Legge n. 136/2010;

c) ogni pagamento deve riportare il codice C.I.G. di cui all'oggetto del Contratto;

d) l'Appaltatore è tenuto a comunicare ad Co.Svi.G. gli estremi identificativi del conto corrente dedicato di cui sopra entro sette giorni dall'accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative al presente Contratto, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale della persona delegata ad operare su di esso;

e) qualunque eventuale variazione alle indicazioni, condizioni, modalità o soggetti, di cui ai commi precedenti deve essere tempestivamente notificata dall'Appaltatore ad Co.Svi.G. il quale, in caso contrario, è sollevato da ogni responsabilità;

f) nel caso di violazione di uno solo degli obblighi previsti dall'articolo 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i. o dalle precedenti lettere a), b), c), d) ed e) il presente Contratto si intenderà risolto di diritto immediatamente ai sensi e

per gli effetti dell'articolo 1456 del Codice Civile.

8.2. CESSIONE DEI CREDITI E DEL CONTRATTO

La cessione del credito è disciplinata dall'art. 106, comma 13, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., nonché dalla Legge n. 52 del 21.02.1991 e dall'art. 1260 del Codice Civile, fermo restando il diritto d'opposizione di Co.Svi.G. alla cessione medesima.

La Società dovrà fornire al cessionario il numero di conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva al presente Contratto, sul quale ricevere, dal medesimo cessionario, gli anticipi dei pagamenti. Tali pagamenti dovranno essere effettuati mediante bonifici bancari o postali o con altri strumenti idonei a consentire la tracciabilità delle operazioni con l'indicazione del codice identificativo gara CIG assegnato. Co.Svi.G. provvederà al pagamento delle prestazioni di cui al presente Contratto al cessionario esclusivamente sul/sui conti correnti bancari o postali dedicati come da questo comunicati.

È vietata da parte dell'Appaltatore la cessione, anche parziale, del presente Contratto, salvo espressa autorizzazione di Co.Svi.G.

9. GARANZIE E ASSICURAZIONI

9.1. GARANZIA DEFINITIVA

L'Appaltatore garantisce la buona esecuzione e la perfetta efficienza di quanto forma oggetto dell'appalto nel suo insieme ed in tutte le sue attività.

L'Appaltatore si impegna pertanto a rieseguire, a propria cura e spese, le prestazioni che ad insindacabile giudizio di Co.Svi.G. risultassero non eseguite correttamente e a ripagare eventuali danni che l'Appaltatore, nel corso della esecuzione delle stesse, dovesse causare.

Ai sensi dell'articolo 103, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. l'esecutore del Contratto è obbligato a costituire apposita garanzia fideiussoria per un importo

pari al% dell'importo delle prestazioni, equivalente ad € (Euro/..).

La fideiussione deve recare la firma di un soggetto autorizzato a rilasciare la fideiussione per conto dell'istituto, banca, azienda o compagnia di assicurazione, e deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del Codice Civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 (quindici) giorni, a semplice richiesta scritta di Co.Svi.G.

L'importo della garanzia è ridotto, ai sensi dell'art. 93, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. in caso di possesso delle certificazioni di cui allo stesso comma del medesimo decreto. Pertanto all'atto di presentazione della garanzia L'Appaltatore è tenuto ad allegare anche copia conforme delle certificazioni possedute.

La cauzione deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del Codice Civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta di Co.Svi.G.

La mancata costituzione della garanzia fideiussoria determina la revoca dell'affidamento da parte di Co.Svi.G.

La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento del Contratto fino ad un periodo di 12 mesi dalla data di chiusura dello stesso.

9.2. ASSICURAZIONI

L'Appaltatore assume a suo esclusivo carico la più completa ed assoluta responsabilità per i sinistri ed i danni di qualsiasi genere, direttamente o indirettamente da esso o dai propri dipendenti comunque causati o subiti,

sollevando interamente e rendendo indenne Co.Svi.G. da ogni qualsivoglia

responsabilità, nonché da ogni onere e/o obbligo a riguardo.

L'Appaltatore deve comunque tenere indenne Co.Svi.G. da qualsivoglia pretesa

fatta valere da terzi, ove non ottemperi in tutto o in parte agli obblighi di cui

sopra.

A tal fine l'appaltatore dovrà dimostrare di avere una copertura assicurativa per la

responsabilità civile professionale, per i rischi derivanti dallo svolgimento delle

attività di competenza. Tale polizza di responsabilità civile professionale dovrà

coprire i rischi derivanti anche da errori o omissioni che possano determinare a

carico della stazione appaltante nuove spese e/o maggiori costi

10. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

L'Appaltatore è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite da Co.Svi.G. per

l'avvio dell'esecuzione del Contratto; qualora l'operatore economico non adempia,

la Stazione Appaltante ha facoltà di procedere alla risoluzione del Contratto.

Oltre che negli specifici casi espressamente previsti dai precedenti e successivi

articoli, Co.Svi.G. si riserva il diritto di risolvere il presente Contratto, ai sensi e

per gli effetti dell'articolo 1456 del Codice Civile nelle ulteriori ipotesi di cui all'art.

108 del D.Lgs. 50/2016 e 176 del medesimo decreto.

Co.Svi.G. si riserva in ogni momento, la facoltà di recedere dal Contratto per

sopravvenuti motivi di interesse pubblico, ai sensi e con le modalità di cui all'art.

109 del D.Lgs. 50/2016.

E' fatto divieto alla Società di recedere dal Contratto.

11. PENALI E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

L'appaltatore accetta di assumere a proprio carico tutti gli oneri assicurativi e

previdenziali di legge, di osservare le norme vigenti in materia di sicurezza sul

lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti, nonché tutte le condizioni contrattuali e di gara e le penalità.

Salvo cause non imputabili all'aggiudicatario e sospensioni concordate con Co.Svi.G. nei limiti di legge, le penali sono stabilite nella misura dell'1‰ (uno permille) dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo rispetto alla consegna ultima del termine di cui all'art. 5, fino ad un massimo del 10% raggiunto il quale Co.Svi.G. avrà facoltà, ai sensi dell'art. 1456 C.C., di avvalersi della clausola risolutiva del contratto senza che ciò possa costituire per l'affidatario diritto ad indennizzi di sorta.

In particolare si intende per ritardo anche il tempo occorrente per ripetere le prestazioni non eseguite a regola d'arte e riscontrate tali in sede di accettazione delle stesse.

Deve considerarsi ritardo anche il caso in cui l'Appaltatore esegua il servizio in oggetto in modo anche solo parzialmente difforme dalle disposizioni di cui alla Specifica Tecnica. In tal caso Co.Svi.G. applicherà all'Appaltatore la suddetta penale sino alla data in cui la prestazione inizierà ad essere eseguita in modo effettivamente conforme, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

Co.Svi.G., ove riscontri inadempienze nell'esecuzione del presente Contratto idonei all'applicazione delle penali, provvede a contestare all'Appaltatore, per iscritto, le inadempienze riscontrate con l'indicazione della relativa penale da applicare, con l'obbligo da parte dell'Appaltatore di presentare entro 5 giorni dal ricevimento della medesima contestazione le eventuali controdeduzioni.

Nel caso in cui l'Appaltatore non risponda o non dimostri che l'inadempimento non è imputabile alla stessa, Co.Svi.G. provvede ad applicare le penali nella misura riportata nel presente Contratto, a decorrere dalla data di inadempimento

e fino all'avvenuta esecuzione della prestazione relativa.

Nel caso in cui Co.Svi.G. accerti l'esistenza e la validità della motivazione della controdeduzione presentata dall'Appaltatore non procede con l'applicazione delle penali e dispone un nuovo termine per l'esecuzione della prestazione oggetto di contestazione, il cui mancato rispetto dà luogo all'applicazione delle penali.

L'applicazione delle penali non pregiudica il diritto di Co.Svi.G. ad ottenere la prestazione a regola d'arte; è fatto in ogni caso salvo il diritto dell'Amministrazione di richiedere il risarcimento del maggior danno.

L'Appaltatore è tenuto ad seguire le istruzioni e le direttive fornite da Co.Svi.G. per l'avvio dell'esecuzione del Contratto; qualora l'operatore economico non adempia e pertanto non rispetti i tempi di consegna richiesti, la stazione appaltante ha facoltà di applicare le penali e, in ultima istanza, procedere alla risoluzione del Contratto.

Oltre che negli specifici casi espressamente previsti dai precedenti e successivi articoli, Co.Svi.G. si riserva il diritto di risolvere il presente Contratto, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 del Codice Civile nelle ulteriori ipotesi di cui all'art. 108 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.

11.1 RECESSO

Co.Svi.G. si riserva in ogni momento, la facoltà di recedere dal Contratto per sopravvenuti motivi di interesse pubblico, ai sensi e con le modalità di cui all'art. 109 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.

E' fatto divieto alla Società di recedere dal Contratto.

12. PROPRIETA' INTELLETTUALE - RISERVATEZZA E PROTEZIONE DEI

DATI

Tutti gli elementi che Co.Svi.G. mette a disposizione in occasione del presente

Contratto nonché i documenti, le informazioni, le conoscenze, comunque raccolti, elaborati e sviluppati nell'ambito del presente Contratto, oltre a poter essere utilizzati esclusivamente ai fini della esecuzione dello stesso, hanno carattere riservato e non possono essere divulgati, salvo il caso in cui l'Appaltatore debba ottemperare agli obblighi di legge o a richieste di Pubbliche Autorità alle quali non si possa opporre un legittimo rifiuto. Sono escluse dagli obblighi di riservatezza le informazioni divulgate da Co.Svi.G. ovvero che risultino da documenti di pubblico dominio.

L'Appaltatore sarà responsabile anche del comportamento dei soggetti dallo stesso incaricati dello svolgimento delle attività contrattuali.

L'Appaltatore si obbliga a mettere a punto e curare le misure di sicurezza logica e fisica dei dati che garantiscano la protezione dei dati stessi da distruzione, manipolazione, accesso non autorizzato o copiatura e a restituire a Co.Svi.G., alla data di cessazione dell'efficacia del presente Contratto, tutti i dati, documenti e informazioni forniti o comunque posseduti ai fini dell'esecuzione delle attività e a distruggerne tutte le copie e record, salva contraria autorizzazione scritta di Co.Svi.G.

Gli obblighi derivanti dal presente articolo perdurano anche successivamente alla scadenza del presente Contratto o al suo scioglimento per qualsiasi motivo.

In caso di inosservanza dei presenti obblighi di riservatezza, Co.Svi.G. ha la facoltà di risolvere il presente Contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del Codice Civile, fermo restando il diritto di Co.Svi.G. al risarcimento dei danni conseguenti.

13. INFORMATIVA TUTELA DATI PERSONALI

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del D.Lgs. 30/6/2003 n. 196 e ss.mm.ii.

(Codice in materia di protezione dei dati personali), i dati personali che vengono acquisiti nell'ambito dell'affidamento del presente ordine, sono raccolti e trattati in modo automatizzato ed in forma cartacea, per le finalità connesse alla stipula e gestione del Contratto nonché per attività di promozione di servizi commerciali, ovvero per dare esecuzione agli obblighi previsti dalla legge. Tali dati saranno conservati per la durata del Contratto e successivamente alla sua cessazione per un tempo non superiore ai termini prescritti dalle vigenti disposizioni di legge.

Al riguardo si precisa che:

- L'acquisizione di tutti i dati di volta in volta richiesti per le finalità connesse alla stipula e gestione del Contratto è presupposto indispensabile per l'instaurazione e lo svolgimento dei rapporti innanzi indicati mentre l'acquisizione dei dati relativi alla finalità di promozione dei servizi commerciali è facoltativa;
- i dati personali acquisiti nonché quelli elaborati saranno oggetto di comunicazione alle Società soggette a direzione e coordinamento di Co.Svi.G. e non saranno comunicati/diffusi a terzi fuori dei casi consentiti dalla legge;
- l'Appaltatore ha facoltà di esercitare, riguardo all'esistenza ed al trattamento dei dati personali che riguardano la stessa, i diritti previsti dall'art. 213 del D.Lgs. 50/2010. Il titolare del trattamento dei dati in questione è Co.Svi.G. S.c.r.l. - Via Tiberio Gazzei 89, 53030 Radicondoli (SI).

14. NORME DI RINVIO E FORO COMPETENTE

Per quanto non espressamente previsto in questo Contratto si richiamano le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia ed in particolare:

- D.Lgs. 50/2016 "Nuovo codice contratti pubblici di lavori, servizi e forniture" e successive modifiche e integrazioni;

- D.Lgs. 56/2017 "Disposizioni integrative e correttive al D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50";
- D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii. "Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice contratti pubblici di lavori, servizi e forniture" e successive modifiche e integrazioni, per le parti ancora in vigore;
- L.R. 38/2007 "Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro" e successive modifiche e integrazioni;
- "Regolamento di attuazione" della L.R. 38/2007 approvato con decreto del Presidente della Giunta Regionale 30/R del 27/05/2008 e ss.mm.ii.
- Legge n. 241 del 07/08/1990.
- Linee Guida, direttive e pareri emanati da ANAC.
- Codice Civile.

Per qualsiasi controversia insorta tra le parti derivante o connessa al presente Contratto, ove il Co.Svi.G. sia attore o convenuto è competente il Foro di Siena con espressa rinuncia di qualsiasi altro.

È esclusa la competenza arbitrale.

15. IMPOSTE E TASSE

Tutte le tasse, imposte, diritti ed oneri fiscali gravanti su quanto forma oggetto del presente Contratto sono a carico dell'Appaltatore, ad eccezione di quelle che per legge sono a carico di Co.Svi.G.

In particolare dovrà essere regolarmente assolta l'**imposta di bollo** (in modalità cartacea o telematica, come consentito dalle norme in vigore), apponendo e annullando, con un segno grafico e l'indicazione della data, una marca da bollo da **€ 16,00 ogni 4 facciate** della presente Lettera d'Ordine se assolta in modalità cartacea, o alternativamente allegando la ricevuta di pagamento se

assolta in modalità telematica (in tal caso il documento dovrà essere firmato digitalmente).

16. PERFEZIONAMENTO DEL CONTRATTO

Affinché il Contratto possa ritenersi perfezionato ed efficace è indispensabile che ci rimettiate all'indirizzo di posta elettronica certificata contratti@pec.cosvig.it, entro e non oltre il termine di 10 giorni dalla ricezione della presente:

- a) la presente Lettera d'Ordine, completa di marche da bollo di cui al paragrafo precedente, firmata digitalmente dal Vs. Legale Rappresentante in segno di integrale accettazione;
- b) l'allegato modello Lettera di Accettazione, compilato e firmato digitalmente dal Vs. Legale Rappresentante;
- c) documento comprovante la costituzione della Garanzia Definitiva di cui al precedente articolo 9.1, firmato digitalmente dal Vs. Legale rappresentante;
- d) documento comprovante la costituzione della Polizza per responsabilità civile professionale di cui al precedente articolo 9.2, firmato digitalmente dal Vs. Legale rappresentante.

Resta inteso tra le parti che con l'apposizione della firma digitale, da parte dell'Appaltatore, sulla presente Lettera d'Ordine e sull'allegato modello di lettera di accettazione, l'Appaltatore medesimo, con tale firma digitale, esprime il proprio libero consenso al trattamento dei dati personali ed accetta espressamente ed incondizionatamente tutti i documenti e clausole facenti parte del presente Contratto.

Qualora l'Appaltatore non provveda a presentare i suddetti documenti nel termine sopra prescritto, Co.Svi.G. si riserva di revocare l'aggiudicazione.

Qualora le dichiarazioni sottoscritte dall'Appaltatore sotto la propria responsabilità

e consegnate a Co.Svi.G. si rivelassero, in tutto o in parte, inesatte e/o mendaci, il Contratto si intenderà automaticamente risolto di diritto per inadempimento dell'Appaltatore, ai sensi dell'art. 1456 C.C.

Resta inteso che, in aggiunta ai casi già previsti di risoluzione del presente Contratto, Co.Svi.G. si riserva tale possibilità ove dovessero emergere in qualsiasi momento delle situazioni, previste dalle leggi in vigore, di impedimento del rapporto contrattuale.

Distinti saluti.

In nome e per conto di Co.Svi.G.

Il Dirigente Responsabile

Giulio Grassi

L'appaltatore accetta espressamente gli articoli 2, 6, 7, 8, 9, 11, 14 e 15.